

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5636 del 15/10/2024
Oggetto	: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società REGLASS H.T. SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione e trattamento di articoli in fibra di carbonio per l'industria e produzione articoli sportivi, sanitari e medicali in genere, sito in Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5884 del 15/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **REGLASS H.T. SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione e trattamento di articoli in fibra di carbonio per l'industria e produzione articoli sportivi, sanitari e medicali in genere, sito in Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **REGLASS H.T. SRL** (C.F. 04052100379 e P.IVA 04052100379) per l'impianto destinato ad attività di produzione e trattamento di articoli in fibra di carbonio per l'industria e produzione articoli sportivi, sanitari e medicali in genere, sito in Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **REGLASS H.T. SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **REGLASS H.T. SRL** (C.F. 04052100379 e P.IVA 04052100379) con sede legale in Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4, per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 30/11/2023 (Prot. n. 29453) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dichiarando che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29537 del 01/12/2023 (Rif.SUAP n. 29453/2023), pervenuta agli atti di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in data 01/12/2023 al PG/2023/205236 e confluito nella **Pratica SINADOC 41559/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2023/206975 del 05/12/2023, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2024/30230 del 15/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3932 del 19/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2024 al PG/2024/31871, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/35523 del 23/02/2024, in qualità di autorità competente e nel rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi da essa convocata, ha confermato la sospensione del procedimento e richiesto, alla Società, la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6573 del 15/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2024 al PG/2024/50979, ha trasmesso una proroga dei termini concessi alla Società per la presentazione della documentazione integrativa così come richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12875 del 04/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2024 al PG/2024/103342, ha sollecitato la Società alla presentazione della documentazione integrativa così come richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13255 del 07/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/105243, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 04/06/2024.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/151446 del 21/08/2024 ha trasmesso, con riferimento alla matrice emissioni in atmosfera, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di

indizione della Conferenza dei Servizi del 05/12/2023, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: Comune di Minerbio, AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, HERA Spa; le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non necessario supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico sulla autocertificazione presentata dalla Società

Bologna, data di redazione 15/10/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹²¹³
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto REGLASS H.T. SRL
Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4

ALLEGATO A

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, del Titolo I della Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di particolari in fibra di carbonio per l'industria e produzione di articoli sportivi, sanitari e medicali in genere svolta dalla società REGLASS H.T. SRL nello stabilimento posto in comune di Minerbio via Caduti di Cefalonia n°4 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società REGLASS H.T. SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01

PROVENIENZA: MISCELAZIONE RESINE

Portata massima	4600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E02

PROVENIENZA: SPALMATURA RESINE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare 5 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E03

PROVENIENZA: ASCIUGATURA RESINE

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 100 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E05 - E06

PROVENIENZA: COTTURA IN AUTOCLAVI

EMISSIONI E07

PROVENIENZA: COTTURA IN AUTOCLAVI

EMISSIONI E08

PROVENIENZA: COTTURA IN AUTOCLAVI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E04

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE (DUE CALDAIE 381 KW - 465 KW METANO)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

-
2. Le operazioni di lavaggio manuale con solvente dovranno essere aspirate e convogliate in atmosfera in corrispondenza dei punti di emissione E01, E02, E03.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di
----------------------	---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore

dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E01, E02, E03, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM,), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM,) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice emissioni allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/12/2023 al PG/2023/205236).

Pratica Sinadoc n°41559/2023

Documento redatto in data 08/10/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto REGLASS H.T. SRL
Comune di Minerbio (BO), via Caduti di Cefalonia n. 4

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 30/11/2023 dal Legale Rappresentante della società REGLASS H.T. SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nulla è mutato rispetto alla valutazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/11/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società **REGLASS H.T. SRL** relativamente all'impianto in oggetto in possesso della Società)”*.
- Visto che il Comune di Minerbio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in

data 27/11/2023 dal sig. Pirazzini Luca, in qualità di Legale Rappresentante della società REGLASS H.T. SRL (agli atti di ARPAE in data 01/12/2023 al PG/2023/205236).

Pratica Sinadoc n°41559/2023

Documento redatto in data 08/10/2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE

ai sensi dell'art. 8 c. 5 della Legge n. 447/1995
ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 2 del D.P.R. 227/2011

Il/la sottoscritto/a

Cognome	Pirazzini	Nome	Luca
codice fiscale	P R Z L C U 5 3 B 2 1 A 9 4 4 B	nato il	21/02/1953
nato a	Bologna	Provincia	BO Stato Italia
residente	Comune Bologna	Provincia	BO Stato Italia
indirizzo	Via San donato	civico	189 C.A.P. 40127
posta elettronica/PEC		Telefono/cellulare	

In qualità di:

☐

Titolare

☒

Legale rappresentante

Ragione sociale	Reglass H.T. S.R.L.						
codice fiscale / partita IVA	0 4 0 5 2 1 0 0 3 7 9						
Con sede in	Minerbio	Provincia	BO	Stato	Italia	Località	-
indirizzo	Via Cauti di Cefalonia	civico	4/A	C.A.P.	40061		
Telefono	051 6013510	Pec/posta elettronica	reglassht@pec.reglass.eu				

con riferimento e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.:

DICHIARA

Che in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI (Piccole Medie Imprese);

DICHIARA INOLTRE

Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Che ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Sig. Cazzola Cesare, in data 22/11/2023

OPPURE DICHIARA

~~Che ai sensi dell'art. 4 c. 1 nel proprio impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011)~~

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 227/2011 circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tal caso la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte.
- Che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente l'impatto acustico e alla presentazione delle stesse negli eventuali procedimenti amministrativi necessari (modifica sostanziale AUA).
- Che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un eventuale disturbo al vicinato.

Luogo: Minerbio (BO) Data: 27/11/2023

Firma
del Titolare o del Legale Rappresentante


Sede Legale: Via C. di Cefalonia, 4/A
40061 MINERBIO (BO)
Sede Operativa: Via Ronchi Vecchia, 11
40061 MINERBIO (BO)
Partita IVA 04052100379

Al presente modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha posto la firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.